

Bruxelles, 7 ottobre 2016
(OR. en)

12981/16

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0267 (NLE)**

**MI 622
ENT 180
CONSOM 235
SAN 348
ECO 61**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	12153/16 MI 568 ENT 167 CONSOM 211 SAN 321 ECO 53 + ADD 1, ADD 2, ADD 3
Oggetto:	Proposta di direttiva del Consiglio che modifica l'allegato II della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo al progresso tecnico, per quanto riguarda il piombo – Decisione di non opporsi all'adozione

1. L'articolo 46, paragrafo 1, della direttiva 2009/48/CE del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli¹ prevede una procedura per modificare la direttiva stessa usando la procedura di regolamentazione con controllo.
2. Pertanto, conformemente all'articolo 5 bis, paragrafo 2, della decisione 1999/468/CE del Consiglio², il 14 gennaio 2015 è stato consultato il Comitato istituito ai sensi dell'articolo 47 della direttiva 2009/48/CE. In tale riunione il Comitato non ha adottato un parere sul progetto di misura.
3. Conformemente all'articolo 5 bis, paragrafo 4, della decisione 1999/468/CE del Consiglio, il 9 settembre 2016 la Commissione ha quindi presentato al Consiglio una proposta di direttiva³.

¹ GU L 170 del 30.6.2009.

² Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23), modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

³ Doc. 12153/16 +ADD1, ADD2, ADD3.

4. In assenza di un parere del comitato pertinente il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può opporsi all'adozione del progetto di misura da parte della Commissione entro due mesi dalla sua presentazione. Il Consiglio dovrebbe trasmettere la sua decisione al Parlamento europeo.
5. Le delegazioni sono state consultate in occasione della riunione tenuta dal Gruppo "Armonizzazione tecnica" il 4 ottobre 2016 per manifestare la loro eventuale opposizione al progetto di misura. In tale occasione una delegazione ha sollevato motivi di opposizione, circostanza che non costituisce una maggioranza qualificata contro il progetto di misura.
6. Si invita pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti a raccomandare al Consiglio di confermare, tra i punti "A" del suo ordine del giorno, che non si oppone al progetto di misura in oggetto.
7. Il Parlamento europeo dovrebbe essere informato immediatamente di tale risultato conformemente all'articolo 5 bis, paragrafo 4, lettera d), della decisione 1999/468/CE del Consiglio.
